

COMITATO “WELFARE E CONCILIAZIONE VITA LAVORO”

TITOLO 1 Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata

Art. 1 – Denominazione

Nell’ambito della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ viene costituito il **Comitato Welfare e Conciliazione Vita Lavoro** (nel seguito “Comitato”).

Il Comitato utilizza il logo della Federazione Nazionale AICQ, secondo i criteri stabiliti dalla Federazione stessa.

Art. 2 – Funzionamento

Il Comitato è una struttura organizzativa dell’AICQ Nazionale.

Non avendo autonomia amministrativa esso si appoggia, per gli aspetti logistici e finanziari, alla Associazione Aicq Nazionale.

Il Comitato si impegna a rispettare, oltre a questo Regolamento, le norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e delle altre procedure decise da organismi ufficiali della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ e ad operare in conformità con lo Statuto di Aicq Nazionale.

Art. 3 – Sede

La sede del Comitato è fissata presso la sede di Aicq Nazionale.

Art. 4 Finalità (Scopo)

Diventare il riferimento per politiche, strumenti e metodi di gestione del Welfare aziendale e territoriale con priorità sulle tematiche relative alla Conciliazione Vita Lavoro in Italia, al fine di salvaguardare e accrescere il capitale umano nelle organizzazioni e nella società, sviluppando relazioni sinergiche in un’ottica di miglioramento continuo.

La Mission si estrinseca in

- Diffondere la cultura e le metodologie rivolte alla gestione del Welfare aziendale e territoriale con priorità sulle tematiche relative alla Conciliazione Vita Lavoro.
- Sviluppare e sostenere il dialogo sociale con le parti interessate per generare valore per i lavoratori e loro familiari, per le organizzazioni e per la collettività.
- Favorire il bilanciamento sostenibile tra gli interessi delle imprese e dei lavoratori.

Tutti gli interventi, in questi ambiti, devono essere espressi con modalità coerenti con il Codice etico del Comitato.

In questo quadro, si ritiene che un approccio fondato sui principi e sui metodi della qualità possa assumere un importante ruolo di stimolo per il cambiamento culturale e manageriale e per il conseguimento di durevoli e sostenibili vantaggi per tutta la collettività.

Pertanto ci si propone di operare, come punto di riferimento indipendente sotto il profilo culturale tecnico e professionale sui temi della Conciliazione in ogni ambito di vita e di lavoro, tramite l’aggregazione di competenze e di esperienze diverse nonché tramite lo sviluppo e l’applicazione di specifici sistemi, modelli, metodi e strumenti.

A tal fine, gli **Obiettivi** del Comitato sono:

- Favorire il bilanciamento delle politiche di Welfare Aziendale, al fine di valorizzarne gli elementi afferenti alla Conciliazione Vita Lavoro.
- Promuovere e sostenere la cultura della Conciliazione Vita Lavoro fondata sull'orientamento alle esigenze espresse e inesprese della collettività;
- Diffondere la conoscenza di Modelli organizzativi per la gestione del Welfare e della Conciliazione Vita Lavoro e favorirne l'efficace attuazione integrando i metodi correnti di gestione delle organizzazioni;
- Sviluppare presso le organizzazioni private e pubbliche una cultura proattiva volta alla definizione, attuazione e al monitoraggio delle politiche per la Conciliazione;
- Favorire lo sviluppo di progetti e iniziative culturali e formative, collaborando con autorità istituzionali e associazioni, nazionali e internazionali;
- Diffondere la cultura del riconoscimento anche di parte terza, dei Modelli organizzativi per il Welfare con priorità sulla Conciliazione Vita Lavoro.
- Collaborare e contribuire al reperimento delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti e del loro riconoscimento anche di parte terza.

Art. 5 – Attività

- Sostenere l'uso di tecniche e metodologie per la definizione delle misure nell'ambito delle politiche per il Welfare/Conciliazione e del loro monitoraggio;
- Realizzare guide, manuali, pubblicazioni e ogni altro strumento come ausilio per gli operatori del settore;
- Effettuare ricerche, benchmarking e valutazioni di applicabilità ed efficacia di modelli, metodi e strumenti;
- Progettare corsi di formazione specialistici a livello federale e/o nazionale in ambito Conciliazione Vita-Lavoro in base alle differenti esigenze e tematiche di settore;
- Sviluppare possibili progetti di miglioramento degli approcci e dei metodi;
- Organizzare seminari e convegni sui temi del Welfare e della Conciliazione Vita Lavoro, ove opportuno, in cooperazione con settori e altri comitati di AICQ;
- Raccogliere informazioni sui finanziamenti pubblici sui temi inerenti alla missione del Comitato, mantenerne la conoscenza e diffonderla agli interessati.

Tutte le attività del Comitato si esplicano tramite iniziative di vario genere proposte dagli Aderenti ed approvate dal Consiglio Direttivo del Comitato (nel seguito "Consiglio"), quali riunioni, conferenze, convegni e manifestazioni varie, corsi, pubblicazioni, contatti e collaborazioni varie con Enti, associazioni di categoria, Istituti, etc., in un quadro coordinato e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, come previsto all'Art. 2.

Pertanto il Comitato, a ogni inizio anno, presenta ad AICQ per approvazione il programma delle attività e delle iniziative concordate per l'anno successivo, e i relativi finanziamenti.

Eventuali successive revisioni dovranno essere concordate ed approvate dall'AICQ e dalle Territoriali interessate alle iniziative.

Annualmente il Comitato, entro aprile dell'anno successivo, presenta ad AICQ una relazione e una valutazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Ai fini di un efficace coordinamento e di una programmazione coerente, le iniziative ed attività che le Territoriali intendono sviluppare su materie attinenti i compiti del Comitato dovranno essere comunicate e condivise con il Consiglio del Comitato, che contribuirà al corretto sviluppo sotto il profilo scientifico e culturale.

Art. 6 – Durata

La durata del Comitato è illimitata (salvo quanto riportato all'Art. 24).

TITOLO 2

Aderenti al Comitato

Art. 7 – Aderenti

Fanno parte del Comitato i Soci delle Territoriali che aderiscono al Comitato in sede di iscrizione (o di rinnovo) ad Aicq o che ne fanno esplicita richiesta, condividendone le finalità.

Le generalità degli aderenti dovranno essere regolarmente comunicate al Comitato.

Art. 8 – Diritti degli Aderenti

Gli Aderenti hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea, in accordo con quanto previsto all'Art. 13
- concorrere all'elezione dei componenti del Consiglio
- partecipare alle attività del Comitato
- ricevere le informazioni relative alle attività svolte dal Comitato.

E' cura della Segreteria di Aicq Nazionale provvedere all'invio delle informazioni agli Aderenti e/o alle Territoriali.

Art. 9 – Doveri degli Aderenti

Gli Aderenti hanno il dovere di osservare il presente Regolamento, che deve essere loro reso noto dalle Territoriali di appartenenza all'atto dell'adesione, e di osservare il Codice Deontologico dell'AICQ e il Codice etico del Comitato.

Art. 10 – Cessazione da Aderente

La qualifica di Aderente del Settore può cessare:

- per dimissioni, presentate alla Segreteria del Comitato
- per mancato rinnovo della scelta del Comitato in occasione del rinnovo dell'iscrizione alla Territoriale
- per cessazione da Socio di AICQ
- per inadempienza ai doveri di cui all'Art. 9.

TITOLO 3

Organi e Cariche del Settore

Art. 11 – Assemblea – Composizione

L'assemblea è costituita dagli Aderenti di cui all'Art. 7.

Tutti gli Aderenti hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario; o su richiesta del Consiglio; o di almeno un terzo degli Aderenti.

L'avviso di convocazione, per posta o per via informatica, deve essere diramato agli Aderenti non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

Art. 13 – Assemblea – Validità e deleghe

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Aderenti. In seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima), l'Assemblea è comunque valida.

È consentita la partecipazione a distanza tramite gli usuali mezzi di telecomunicazione (Skype, video- e/o teleconferenza, ecc.).

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza semplice degli Aderenti presenti o rappresentati, per delega nominativa scritta, da un altro Aderente.

Un Aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

Su richiesta di almeno un terzo dei presenti il voto può essere espresso in modo non palese.

Art. 14 – Assemblea – Competenze

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio, conformemente alle regole generali stabilite dall'AICQ
- deliberare, su relazione del Consiglio, circa le attività svolte dal Comitato e quelle programmate
- deliberare in merito ad ogni argomento posto all'ordine del giorno.

Su decisione del Consiglio, le elezioni e le deliberazioni possono essere tenute per via epistolare o per via informatica. Le elezioni e/o deliberazioni prese in questo modo hanno validità purché risponda almeno un quarto degli Aderenti.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, qualora nominato, da un Vice Presidente, o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Comitato, o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Consiglio.

Art. 16 – Consiglio – Composizione

Il Consiglio è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea del Comitato, in accordo con l'Art. 14, salvo quanto esposto nei successivi commi.

Ciascuna Territoriale che abbia più di 30 Soci Aderenti al Comitato, nel caso nessuno di questi sia stato eletto nel Consiglio, può proporre uno di tali Soci perché venga cooptato nel Consiglio. In tal caso, il Consiglio prende atto della proposta e procede alla cooptazione.

Il Consiglio potrà cooptare inoltre due esperti, scelti tra persone di riconosciuta professionalità e serietà.

Il Consiglio resta in carica per tre anni.

Art. 17 – Consiglio – Convocazione

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno dalla Presidenza, con invito diramato ai Consiglieri, per corrispondenza o per via informatica, non meno di 10 giorni prima della data della riunione. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio e gli incontri destinati ai Soci si tengono, se non diversamente disposto, in AICQ Nazionale; in ogni caso è consentita la partecipazione a distanza tramite gli usuali mezzi di telecomunicazione (Skype, video- e/o teleconferenza, ecc.).

Art. 18 – Consiglio – Validità e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Consiglieri. Le elezioni e le deliberazioni possono essere tenute per via epistolare o per via informatica.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Comitato o, in sua assenza, da un Consigliere designato dalla Presidenza.

Art. 19 – Consiglio – Compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti al conseguimento degli scopi del Comitato. In particolare ha il compito di:

- eleggere nel suo seno la Presidenza
- dare direttive per lo svolgimento delle attività del Comitato
- affidare incarichi particolari a singoli Aderenti anche non appartenenti al Consiglio (ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Comitato)
- proporre all'approvazione della Giunta Aicq modifiche al Regolamento del Comitato
- predisporre annualmente ed approvare il programma delle attività con i relativi budget di spesa, da trasmettere a Aicq Nazionale
- approvare la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Nuclei di attività, definendone mandato e scadenza
- vigilare sull'osservanza del Regolamento

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art. 20 – Presidenza

Costituiscono la Presidenza del Comitato:

- il Presidente
- il VicePresidente
- il Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza del Settore e, all'occorrenza, è coadiuvato da uno o più VicePresidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Presidente partecipa in presenza o per delega ai Tavoli istituzionali AICQ per facilitare il sinergismo delle attività specialistiche nel contesto dell'Associazione.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto a fronte dell'Art. 17.

Il Presidente del Comitato risponde funzionalmente e amministrativamente al Presidente di AICQ Nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento dell'AICQ e da questo Regolamento.

La Presidenza resta in carica per tre anni.

Art. 21 – Gruppi di Lavoro e Nuclei di Attività

Allo scopo di sviluppare particolari attività di interesse del Comitato e promuovere le attività del Comitato in tutto il territorio nazionale, uno o più Aderenti possono proporre alla Presidenza la costituzione di Gruppi di Lavoro (per lo svolgimento di attività prefissate ed operanti anche su base nazionale) o di Nuclei di Attività (per costituire riferimento territoriale).

La Presidenza, verificato l'interesse di un numero sufficiente di Aderenti, porta la proposta in Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio, tenendo conto dell'interesse e delle risorse disponibili, approva la costituzione del Gruppo di Lavoro o del Nucleo di Attività.

Il Gruppo di Lavoro o il Nucleo di Attività nomina il Coordinatore, sceglie la sede e definisce in programma di lavoro.

I Coordinatori rispondono al Presidente del Comitato e presentano i risultati e gli andamenti delle attività a tutti gli Aderenti nelle riunioni generali ed almeno una volta all'anno in occasione delle Assemblee.

I Gruppi di Lavoro ed i Nuclei di Attività si sciolgono quando esauriscono lo scopo e le attività.

Art. 22 – Gestione economica

La gestione economica delle attività del Comitato rientra nella gestione di Aicq Nazionale salvo per quelle attività di volta in volta concordate con Territoriali.

Il Comitato è tenuto a rispettare il budget approvato dalla Aicq Nazionale monitorandone periodicamente l'andamento.

Art. 23 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali del Comitato non sono retribuite.

Esse hanno una durata triennale e sono riconfermabili.

Il Presidente può essere confermato per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutivamente non partecipano alle riunioni del Consiglio, o per quattro volte partecipano solo per delega, decadono dall'incarico a seguito di decisione del Consiglio che esamina le eventuali adeguate giustificazioni.

Art. 24 – Scioglimento

Nel caso che il Comitato per due anni consecutivi non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sulle attività svolte, la Presidenza AICQ, dopo aver esaminato con i responsabili del Comitato e della Aicq Nazionale eventuali possibilità di rilancio, in assenza di soluzioni positive propone al Consiglio nazionale lo scioglimento del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato è deciso dal Consiglio di AICQ in conformità allo Statuto della Associazione.

Milano, 21 febbraio 2017